



STATUTO- REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI DELL'ISTITUTO PARITARIO "LUCIA NOIRET"

INTRODUZIONE

Art. 1 - Costituzione degli Organi Collegiali.

La Comunità scolastica dell'Istituto "Lucia Noiret", per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le sue componenti alla gestione delle attività didattico-educative della Scuola, secondo lo spirito delle moderne istanze sociali espresse nella legislazione scolastica italiana, con particolare riferimento alla **legge 62/2000 sulle scuole paritarie**, istituisce *i seguenti organi collegiali*:

1. *Consiglio di Istituto, unico per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria;*
2. *Collegio dei docenti unitario, Collegio dei docenti per ogni ordine di scuola;*
3. *Consigli di interclasse e di classe;*
4. *Assemblee dei genitori*

L'attività di tali organi è regolata dal presente Statuto-Regolamento

Art. 2. - Finalità istituzionali.

La particolare fisionomia della Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, gestite dall'Ente "a Braccia Aperte" s.c.s.r.l., segue le finalità educative della Congregazione "Ancelle del Sacro Cuore di Gesù. Ente fondatore dell'Istituto Lucia Noiret.

Pertanto, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le suddette finalità istituzionali secondo quanto esposto nel P.E.I. (Progetto Educativo d'Istituto) che viene assunto come centro ispiratore di tutta l'attività formativa dell'Istituto.

All'Ente Gestore spettano il giudizio sulla eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.

CAPITOLO I - CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art. 3 - Composizione

Il Consiglio di Istituto è composto dai rappresentanti delle seguenti categorie:

- **Ente Gestore:** un rappresentante da esso designato.
- **Dirigenza scolastica:** la dirigente della Scuola dell'Infanzia , della Scuola Primaria.
- **Superiora della Comunità**
- **Insegnanti eletti:** 1 insegnante della Scuola dell'Infanzia e 3 della Scuola Primaria.
- **Genitori eletti:** 2 della Scuola dell'Infanzia; 4 della Scuola Primaria.
- **Associazione genitori:** 2 membri designati dall'Associazione.

L'appartenenza ai rispettivi settori (scuola dell'Infanzia e scuola Primaria) dei docenti e dei genitori rappresentanti è *condizione essenziale* per l'elezione a membro del Consiglio di Istituto *In caso di mutamento del settore, di dimissioni o di decadenza di un qualsiasi membro, (cessazione di servizio scolastico , per i docenti, o di frequenza dell'alunno, per i genitori, si procederà alla sua sostituzione con un rappresentante di categoria e di settore che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero dei voti fra i non eletti, secondo quanto prescritto dall'art. 6, comma 2.*

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del C.I. a *titolo consultivo gli specialisti* che operano in modo continuativo nella Scuola con compiti psico-pedagogici ed anche *esperti esterni*, a giudizio del Presidente o dietro richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio.

Art. 4 – Attribuzioni

Il C.I., fatte salve le competenze specifiche dell'Ente Gestore, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha *potere deliberante* per quanto concerne *l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della Scuola* (nei limiti delle disponibilità di bilancio)

In particolare:

- a) **Elegge** nella prima seduta, tra i rappresentanti dei Genitori, il *Presidente* e il Vice- Presidente, a maggioranza assoluta nella prima e seconda votazione e a maggioranza relativa nella terza.
- b) **Definisce** gli indirizzi generali per le attività delle scuole funzionanti nel proprio ambito sulla base delle finalità fondamentali del Progetto Educativo.

- c) **Adotta** il POF elaborato dal Collegio dei Docenti secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento in materia di Autonomia (DPR 275/99);
- d) **Provvede** all'adozione di un *regolamento interno* dell'Istituto, che dovrà stabilire, tra l'altro, le modalità per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita della medesima.
- e) **Esamina ed approva** lo Statuto proposto dall'Ente Gestore; *può modificare* lo Statuto con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi membri.
- f) **Dispone** l'adattamento del *calendario scolastico* alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal Regolamento in materia di Autonomia;
- g) **Promuove** contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione (cfr. art. 7 del DPR 275/99)
- h) **Promuove** la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo.
- i) **Suggerisce** forme e modalità per lo svolgimento di iniziative di solidarietà, che possono essere assunte dall'Istituto.
- j) **Propone** all'Amministrazione dell'Istituto indicazioni per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio- televisivi, multimediali e le dotazioni librerie;
- k) **Indica**, altresì, i criteri generali relativi all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche.

Art.5 - Funzioni del Presidente

Il Presidente del C.I. elegge tra i membri del Consiglio stesso un segretario, con il compito di redigere i verbali delle riunioni e di coadiuvarlo nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni consiliari e di provvedere alla pubblicazione e alla comunicazione delle delibere del Collegio, come previsto dall'art. 7

Spetta al Presidente *convocare e presiedere* le riunioni del C. I., stabilire l'ordine del giorno.

Spetta anche al Presidente *rappresentare il Consiglio* presso l'Ente Gestore, presso le autorità e presso qualsiasi terzo.

Egli, secondo i propri impegni, può delegare tali diritti, anche in parte, al Vice-presidente, il quale, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, esercita, di diritto, tutte le di lui funzioni.

Nel caso di *dimissioni* del Presidente o di cessazione di rappresentanza il Consiglio provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 6 – Durata in carica del C.I.

- 6.1 Il Consiglio d'Istituto dura in carica *tre anni* ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
- 6.2 I Consiglieri, che, nel corso dei tre anni, perdono i requisiti per i quali sono stati eletti, o coloro che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, *verranno sostituiti* dal rappresentante di categoria e di settore, che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti. In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive, da tenersi possibilmente insieme alle elezioni annuali per i Consigli di Classe e di Sezione.

Art. 7 – Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere

Il C.I. dovrà riunirsi almeno *due volte* al quadrimestre, nel corso dell'anno scolastico, nei locali della Scuola ed in ore non coincidenti con l'orario scolastico.

La data e l'ora di convocazione vengono deliberate al termine dell'ultima riunione; in caso contrario il Presidente provvede a far pervenire ai Consiglieri la *convocazione almeno 5 giorni prima della data fissata*. In caso di urgenza la convocazione è fatta dal Presidente anche "ad horam" e con qualsiasi mezzo.

Il presidente invierà l'elenco completo dell'ordine del giorno ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione. Copia della convocazione e del relativo ordine del giorno dovrà essere affisso nello stesso termine nell'apposito albo della Scuola.

Qualora nell'ordine del giorno fosse incluso l'esame di qualche documento, questo deve essere messo a disposizione dei Consiglieri, presso la segreteria dell'Istituto.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Le *deliberazioni* del C.I., per estratto, vengono esposte nell'apposito albo della scuola.

Le *deliberazioni* del C.I. sono adottate a *maggioranza dei voti* dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La *votazione è segreta* quando si provvede alla designazione delle cariche di Presidente, Vice-presidente, ed ogni qualvolta si voti per questioni riguardanti persone. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano, a meno che almeno un terzo dei Consiglieri presenti non faccia richiesta di votazione segreta.

Art. 8 - Riunione congiunta dei vari Organi Collegiali

Su convocazione del rappresentante dell'Ente Gestore, dopo preventivo accordo col Presidente del C. I. possono aver luogo riunioni

congiunte dei vari Organi Collegiali, per i seguenti motivi:

- a) esame ed approvazione di *modifiche* allo Statuto;
- b) discussione e decisione su *problemi* di comune interesse riguardanti aspetti fondamentali della vita dell'Istituto.

Lo svolgimento di tali riunioni congiunte avviene in analogia con quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Istituto, sotto la Presidenza della coordinatrice didattica la quale dovrà designare, in apertura di riunione, un *segretario* per la stesura del verbale.

CAPITOLO II - CONSIGLIO DI INTERSEZIONE E DI CLASSE

Art. 9 – Composizione

I *Consigli di intersezione*, per la Scuola dell'Infanzia, i *Consigli di classe*, per la Scuola Primaria, sono composti dai Docenti delle singole classi e da due rappresentanti dei genitori eletti dai genitori delle rispettive classi.

I medesimi Consigli sono presieduti dalla coordinatrice didattica e un docente, membro del Consiglio stesso, ha l'incarico di segretario.

Art. 10 – Competenze

I Consigli si riuniscono almeno due volte al quadrimestre, in ore non coincidenti con l'orario scolastico, con il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, alle iniziative di sperimentazione e con il compito di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra Docenti, Genitori ed Alunni.

Inoltre tali Consigli possono esprimersi riguardo ad altri argomenti legati al buon funzionamento della scuola e proporre eventuali soluzioni agli organi competenti.

E' compito dei Consigli di Classe per la Scuola Primaria fare proposte in ordine all'adozione dei libri di testo.

Le competenze relative alla realizzazione del Coordinamento Didattico e dei rapporti interdisciplinari e quelli relativa alla *valutazione* periodica e finale degli alunni, spettano al Consiglio di classe con la sola partecipazione dei docenti.

CAPITOLO III - COLLEGIO DOCENTI

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO

Art. 11 – Composizione e riunioni

Il collegio docenti unitario è composto da tutto il personale docente, operante nei singoli della Scuola dell'Infanzia e Primaria.

E' presieduto dalla coordinatrice didattica. Esercita le funzioni di Segretario un Docente, designato dal Dirigente che redige il verbale di ogni riunione. L'incarico è annuale ed è rinnovabile.

Il C.D. si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Dirigente ne ravvisi la necessità, oppure quando, almeno un terzo dei suoi componenti, ne faccia richiesta, comunque almeno una volta al quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Art.12 – Competenze

- a) *Ha il potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto.* In particolare elabora il piano dell' Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali definiti dal Consiglio di Istituto.
- b) *Formula proposte* al Dirigente Scolastico per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche tenuto conto dei criteri generali indicati dal C.I. e della normativa vigente sull'autonomia;
- a) *Valuta periodicamente* l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- b) *Adotta e promuove iniziative di sperimentazione* in conformità alle normative vigenti sull'autonomia scolastica;
- c) *Promuove iniziative di aggiornamento* dei docenti dell'Istituto; elegge i suoi rappresentanti nel C. I., a norma dell'art. 3;
- d) *Nell'adottare le proprie deliberazioni,* il C. D. tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe e di Intersezione.

COLLEGIO DOCENTI DI SETTORE

Art. 13 scuola dell'infanzia

Competenze

Il Consiglio docenti dell'infanzia, composto dai docenti di settore, è presieduto dalla coordinatrice didattica; un insegnante redige il verbale.

- a) **Cura** la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della Scuola, stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun Insegnante nel quadro delle linee fondamentali indicate dal P.E.I.*
- b) **Esamina**, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei Docenti della rispettiva classe e, sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella Scuola con compiti medico-psico-pedagogici;*
- c) **Formula** proposte al Dirigente Scolastico per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche tenuto conto dei criteri generali indicati dal C.I. e della normativa vigente sull'autonomia.*

Art.14. scuola primaria

Competenze

Il Consiglio docenti della scuola primaria, composto dai docenti di settore, è presieduto dalla coordinatrice didattica; un insegnante redige il verbale

- a) **Cura** la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della Scuola, stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun Insegnante nel quadro delle linee fondamentali indicate dal P.E.I.*
- b) **Valuta** periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;*
- c) **Esamina**, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei Docenti della rispettiva classe e, sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella*

Scuola con compiti medico-psico-pedagogici;

d) **Provvede** all'adozione dei libri di testo sentiti i Consigli di Classe;

CAPITOLO IV - ASSEMBLEA DEI GENITORI

Art. 15 - Assemblee dei genitori

I genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità dei successivi articoli.

- 15.1 Le assemblee dei Genitori possono essere di classe, di settore o d'Istituto.
- 15.2 Le Assemblee si svolgono nei locali dell'Istituto, in orario non coincidente con quello delle lezioni. La data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente.
- 15.3 L'Assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori rappresentanti di classe o dal 30% dei genitori della classe.
- 15.4 L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta del 20% dei genitori della Scuola dell'Infanzia o Primaria
- 15.5 Il Dirigente autorizza la convocazione ed i promotori ne danno comunicazione a tutti i genitori almeno *5 giorni prima* mediante convocazione scritta, rendendo noto anche l'ordine del giorno.
- 15.6 L'assemblea di classe è presieduta da uno dei genitori rappresentanti di classe affiancato da un segretario, scelto tra i genitori.
- 15.7 L'assemblea d'Istituto è presieduta dal Presidente del Consiglio di Istituto, affiancato da un segretario, scelto tra i genitori.
- 15.6 All'assemblea di sezione, di classe o d'Istituto possono partecipare il Dirigente e gli insegnanti rispettivamente della sezione, della classe o dell'Istituto.
- 15.8 Possono aver luogo, anche su convocazione della coordinatrice, assemblee dei genitori di sezione, intersezione, di classe, di interclasse e d'Istituto, con l'eventuale partecipazione dei Docenti per l'esame di problemi riguardanti o specifiche classi o l'andamento generale didattico e formativo dell'Istituto.

Art. 16 - Conclusioni delle Assemblee

Di tutte le assemblee dovrà essere redatto, a cura del Segretario incaricato, un breve verbale con l'indicazione dell'ordine del giorno

proposto, della discussione seguita e delle conclusioni raggiunte.

I registri dei verbali dovranno essere depositati presso la Segreteria dell'Istituto nell'apposito settore riservato agli Organi Collegiali.

Le conclusioni delle assemblee dei genitori possono essere comunicate al Consiglio d'Istituto per eventuali decisioni di sua competenza.

CAPITOLO V - ESERCIZIO DEL VOTO – NORME COMUNI

Art. 17 – Elettorato

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze degli Organi Collegiali, previste dal presente "Statuto", spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi: docenti, genitori.

L'appartenenza ai diversi gradi di scuola conferisce il diritto di voce attiva e passiva nell'ambito di ciascun tipo di scuola. L'elettore che appartenga contemporaneamente a più categorie (genitori, personale docente) può esercitare il diritto di voto per ogni categoria di appartenenza.

Per ogni tipo di scuola viene formata, per ciascuna categoria, una lista unica con i nomi di tutti i candidati, disposti in ordine d'alfabeto.

Art. 18 - Candidature

Per il Consiglio di Istituto:

a. personale docente: tutti i docenti, suddivisi nei rispettivi settori di appartenenza, godono del diritto di voce passiva;

b. genitori: l'elettorato passivo spetta a tutti i genitori (padre e madre o a coloro che esercitano la potestà parentale), che presentino la propria candidatura.

Per la rappresentanza di classe tutti i genitori godono di voce passiva nell'ambito delle rispettive classi di appartenenza. I genitori esercitano tale diritto di voto per ogni classe frequentata dai rispettivi figli.

Art. 19 - Svolgimento delle elezioni

Le modalità e le norme particolari per l'esercizio del voto sono fissate dall'apposita Commissione Elettorale, nominata dalla coordinatrice in tempo utile per la preparazione delle operazioni elettorali.

Art. 20 - Interpretazione, integrazione e modificabilità dello " Statuto "

In caso di dubbi d'interpretazione e di qualche punto del presente Statuto o di eventuale carenza normativa, l'organo competente per le opportune chiarificazioni o integrazioni è il Consiglio di Istituto

Il presente Statuto può essere modificato solo quando ne facciano richiesta almeno 1/5 degli elettori fra i genitori, docenti o 1/5 dei membri del Consiglio d'Istituto. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Rappresentante dell'Ente Gestore con l'indicazione della norma che si intende modificare o introdurre e con la formulazione precisa di quella nuova, accompagnata da una breve motivazione della richiesta.

Il Rappresentante dell'Ente Gestore invia copia della richiesta a tutti i membri del Consiglio di Istituto, i quali esprimeranno il loro parere in una successiva riunione congiunta, passando poi ai voti per l'approvazione o il rigetto della richiesta di modifica, come previsto dall'art.4.

Art. 21 - Vigore del presente Statuto

Il presente " Statuto ", proposto dall'Ente Gestore della Scuola, discusso ed approvato dai rappresentanti delle componenti della Comunità scolastica, presenti nel C.I., **entra in vigore nell'anno scolastico 2010 - 2011.**

Spetta al Consiglio d'Istituto eletto confermarne definitivamente il testo dopo eventuali integrazioni o modifiche.